

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

5-bis. Sostituire l'articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con i seguenti: «23. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile: *a)* la dicitura «presenza di nicotina»; *b)* avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che: *a)* sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi; *b)* attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità; *c)* rappresenti minori intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

23-quater. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

23-quinquies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: *a)* sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori; *b)* nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

23-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 23, *23-bis*, *23-ter*, *23-quater*, *23-quinquies* e *23-sexies* è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

23-octies. La sanzione di cui al comma precedente si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».

4. 25. (Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)